



Città di Fara in Sabina

Provincia di Rieti

SETTORE III PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile Ing. Andrea Brizi

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, STRADE, VERDE, IMMOBILI, IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA.

CUP : J56G14000240004

CIG : 5956345363

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per accettazione:
LA DITTA APPALTATRICE

Città di Fara in Sabina - C.S.A.

ART.1. PAGAMENTI

Tutte le prestazioni a corrispettivo a forfait saranno fatturate e liquidate in 12 rate mensili posticipate mentre quelle extra-canone a misura /economia saranno fatturate rispettivamente per ogni lavoro confermato dalla Stazione Appaltante. Le fatture dovranno essere corredate dei documenti prescritti e saranno liquidate entro 60 giorni dalla data della rispettiva presentazione al protocollo generale del Comune.

Nel caso di ATI ogni fattura deve essere emessa dall'Impresa mandataria.

In funzione di quanto stabilito nei Capitolati tecnici e nel compenso l'Assuntore emette fatture intestate al Comune di FARA IN SABINA riportanti l'indicazione della banca (istituto, agenzia, IBAN, codice ABI, codice CAB) e della persona fisica delegata all'incasso.

ART.2. SUBAPPALTO

L'appaltatore che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione del servizio (non oltre il 30% - trenta per cento - dell'importo complessivo netto offerto) dovrà averlo dichiarato in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti della committente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta per l'appaltatore l'obbligo, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, di praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso.

L'effettuazione del subappalto è subordinata al rilascio, da parte della committente, di specifico provvedimento autorizzativo.

ART.3. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia.

Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

ART.4. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Per accettazione:

LA DITTA APPALTATRICE

Città di Fara in Sabina - C.S.A.

La committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e l'appaltatore, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, è obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate del corrispettivo fino a che l'appaltatore non vi provveda.

ART.5. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., all'atto della stipula del contratto d'appalto, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la committente e la prefettura-ufficio territoriale del

Per accettazione:

LA DITTA APPALTATRICE

Città di Fara in Sabina - C.S.A.

Governo territorialmente competente.

L'appaltatore dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

ART.6. INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell'affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.), l'appaltatore dovrà restituire alla committente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta.

L'appaltatore dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli impianti.

È vietata la cessione anche parziale del contratto.

Si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

La committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 90 (novanta) giorni prima della data del recesso.

In tal caso la committente si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore dell'esecuzione del contratto;
- spese sostenute dall'appaltatore per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate, per i soli interventi eseguiti all'atto della risoluzione del contratto.

Saranno a carico della committente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Oltre che per la totalità dei servizi affidati all'appaltatore, anche per una sola parte di essi (recesso parziale).

ART.7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006.

La committente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- l'appaltatore ceda in tutto o in parte il contratto d'appalto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti;
- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- il mancato rispetto delle condizioni poste all'art. 16 del capitolato all. B.1 20 in ordine all'approvvigionamento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l'appaltatore si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;

Per accettazione:

LA DITTA APPALTATRICE

Città di Fara in Sabina - C.S.A.

- l'appaltatore non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata dalla committente;
- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la committente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto d'appalto anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- l'appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d'appalto;
- l'appaltatore ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto d'appalto senza il preventivo assenso della committente;
- in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento dell'appaltatore.

In caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, l'appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la committente dovrà corrispondere all'appaltatore la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

ART.8. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Rieti ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART.9. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali, di gara, di pubblicazione, per commissioni giudicatrici ed ogni altro onere sostenuto dal Comune;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, l'appaltatore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

- Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la committente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.
- Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte della committente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
- Assicurazioni. L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell'appalto in oggetto.
- Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dalla committente e con oneri economici a suo carico, previa concorde definizione fra le parti:
 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
 - direzione dei lavori;
 - esecuzione dei lavori;
 - collaudo.
- Sicurezza. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'appaltatore, previa consegna dello stesso alla committente.
- Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.
- Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell'anno, sia per quanto riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.
- Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.
- Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145.
- A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART.10. GARANZIE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

1. cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari ad euro 284.554,00 (euro duecentottantaquattromilacinquecentocinquantaquattro/00) e costituita, a scelta del concorrente:

Per accettazione:

LA DITTA APPALTATRICE

Città di Fara in Sabina - C.S.A.

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale – UNICREDIT BANCA Agenzia Passo Corese - che rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale;

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile ;

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

d) avere validità di almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta ;

e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante , la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

f) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

g) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).

Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto , mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare le seguenti garanzie:

Per accettazione:

LA DITTA APPALTATRICE

Città di Fara in Sabina - C.S.A.

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice e dall'articolo 123 del Regolamento;

b) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) con massimale per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) di euro 1.500.000,00 e per danni alle opere preesistenti di euro 2.000.000,00 ai sensi dell'art. 129, comma 1, D.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. n. 123 del 2004.

Si precisa che, in attuazione del regolamento approvato con il D. M. attività produttive n. 123 del 12/03/2004 pubblicato sulla G. U. n. 109 del 11/05/04, i contratti fideiussori ed assicurativi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.lgs n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati dal suddetto regolamento e contenuti in allegato a questo.

ART.11. SICUREZZA SUL LAVORO

Le prestazioni che sono oggetto del presente contratto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.. La ditta aggiudicataria dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare, esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto. Dovrà osservare e far osservare dal suo personale tutte le procedure interne in materia di prevenzione dai rischi e di tutela ambientale adottate nell'ambito delle aree dell'ente delle quali verrà informato. Entro 15 giorni dall'inizio del servizio l'Impresa si impegna a presentare all'Amministrazione il proprio Piano di Sicurezza ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. E' esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione appaltante per danni diretti e/o indiretti che potessero derivare alla Ditta appaltatrice, al personale, ai mezzi od a terzi in tutte le fasi del prelievo, trasporto e smaltimento anche a causa del conferimento di materiali diversi dai rifiuti solidi urbani così come definiti dall'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N° 152 e s.m.i..

ART.12. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ART.13. INFORTUNI E DANNI

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose nell'adempimento del servizio regolato dal presente capitolato. Essa è quindi responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il personale o propri mezzi possano arrecare nell'esercizio delle loro funzioni inerenti al servizio.

Sono a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Fara in Sabina, salvi gli interventi in favore della ditta stessa da parte di Società assicuratrici. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento dei danni ed alla messa in ripristino dei luoghi danneggiati entro il termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente, con

Per accettazione:

LA DITTA APPALTATRICE

Città di Fara in Sabina - C.S.A.

diritto di rivalsa sull'importo della cauzione prestata e, per l'eventuale eccedenza, sui ratei di canone di prossima scadenza.

ART.14. CESSIONE DEI CREDITI

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e nel rispetto della normativa in materia.

ART.15. RISERVATEZZA

L'Assuntore si impegna ad adempiere a ogni disposizione di legge concernente il trattamento dei dati personali sia dei propri dipendenti che di tutti i fruitori del servizio ed in particolare ad effettuare l'informativa di legge, ad acquisire ed a trasmettere al Committente il consenso scritto rilasciato all'esito della stessa da ciascun dipendente o fruitore del servizio.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:

- il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici del Comune di Fara in Sabina, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti tali da consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio oggetto dell'appalto,
- il trattamento dei dati necessari sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza,
- i soggetti che intendono concorrere alla gara hanno l'obbligo di comunicare i dati necessari ai fini dell'ammissione, pena l'esclusione dalla gara,
- i dati forniti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri enti pubblici quali Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Prefettura, Procura della Repubblica, etc.,
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- il titolare del trattamento è il Comune di Fara in Sabina, che nomina quale Responsabile del trattamento l'Ing. Andrea Brizi.

In particolare l'Assuntore deve, salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente:

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui potrebbe venire in possesso nell'esercizio delle proprie attività;
- non utilizzare all'esterno e per altri scopi il materiale connesso all'espletamento dei servizi;
- obbligarsi alla massima riservatezza circa il knowhow fornito dal Committente, ogni progetto e le tecnologie applicate, gli sviluppi possibili ed ogni dato che sia fornito da e per il Committente;
- riservare al personale tecnico del Committente la prima informazione sui fatti, gli accadimenti e le problematiche derivanti dalla gestione dei servizi;
- sottoscrivere e far sottoscrivere al proprio personale gli impegni alla riservatezza di cui il Committente ritenga opportuna la sottoscrizione.

Il Committente è l'esclusivo proprietario di tutti i dati derivanti dalle attività del presente Appalto quali censimento, monitoraggio, eventuale software applicativo di gestione del servizio con le relative licenze, etc., Sia in fase di gara che durante il periodo contrattuale è vietata la riproduzione, imitazione e/o contraffazione, per altri lavori estranei al presente appalto, o per altri utilizzi, di documenti, disegni, schizzi, modelli, etc. consegnati dal Comune di Fara in Sabina all'Assuntore.

La violazione di qualsiasi obbligo inerente alla segretezza previsto dai precedenti punti contrattuali, determinerà l'immediata risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n° 1456 c.c., previa semplice dichiarazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola.

ART.16. SEDE OPERATIVA

L'Appaltatore si dovrà impegnare ad avere, all'interno del territorio comunale, la disponibilità di una sede operativa attrezzata presso un immobile adeguato al servizio da svolgere. Di tale disponibilità si dovrà dare dimostrazione in sede di stipula del contratto di appalto.

Il Responsabile del 3 Settore
Ing. Andrea Brizi